



## === C O N V E N Z I O N E ===

CONVENZIONE FRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-  
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI E L'ASSOCIAZIONE  
MARIPOSA ODV DI CAGLIARI PER LO  
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE  
CULTURALE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

## == C O N V E N Z I O N E ==

CONVENZIONE FRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI E L'ASSOCIAZIONE MARIPOSA ODV DI CAGLIARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE CULTURALE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.)

Tra

**L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**, con sede in via Ospedale 54 Cagliari, cf **0310856095** (più avanti chiamata Azienda), PEC [dir.generale@pec.aoucagliari.it](mailto:dir.generale@pec.aoucagliari.it), nella persona del rappresentante legale Dott.ssa Chiara Seazzu, in qualità di Direttore Generale;

e

**L'Associazione Mariposa ODV**, con sede in via Ospedale, 54 Cagliari, cf **9223613095**, pec: [mariposa.odv@pec.it](mailto:mariposa.odv@pec.it) nella persona del rappresentante legale Bruno Satta, (più avanti chiamata Associazione), iscritta alla Agenzia delle Entrate il 03 giugno 2016, e successivamente iscritta al Registro Generale di Volontariato, (L.R. N° 39 – D.lgs 117/2017) con accoglimento della domanda in data 20 gennaio 2022 al numero di iscrizione 2918 e di conseguenza autorizzata ad utilizzare l'acronimo identificativo ODV (organizzazione di volontariato),

### Premesso che:

- o Le aziende sanitarie locali, nell'ordinamento giuridico italiano sono inquadrabili in enti locali pubblici, dotati di personalità giuridica pubblica e di autonomia;
- o la Legge 383/2000 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" secondo la quale all'art. 1 *"La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito edelle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale"*;
- o il Testo Unico sugli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che *"i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- o il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini *"attraverso l'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa" trattandosi di "manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria"*;
- o Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, "Codice del Terzo Settore", art. 2, riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"* e che *"ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,*

*solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;*

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse e gli allegati n° 1 (atto costitutivo), allegato 2 (statuto) fanno parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 – Finalità**

Scopo della presente convenzione è lo svolgimento da parte della Associazione prevalentemente delle attività di diffusione culturale e accompagnamento dei visitatori nel presidio San Giovanni di Dio di Cagliari, e negli ambienti sotterranei competenti, nel Policlinico Duilio Casula di Monserrato e in generale su tutti gli ambienti, i siti di proprietà o di stretta competenza dell'Azienda, le cui medesime attività sono contemplate nello scopo sociale dello statuto dell'Associazione (allegato n° 2) e così descritte:

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono le attività di cui all'art. 5 comma 1 D.lgs. 117/2017 mediante le seguenti azioni:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

### **Art. 3 – Durata**

La durata della convenzione è stabilita in anni 10 (anni), dal 25 maggio 2023 fino al 24 maggio 2033. L'Azienda si riserva, alla scadenza del contratto, di disporre il rinnovo per altri 5 anni a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte; l'eventuale rinnovo sarà disposto con atto espresso.

#### **Art. 4 – Responsabilità e obblighi**

L'Associazione esonera espressamente l'Azienda da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui alla presente convenzione, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili dell'Azienda stessa, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa, e a tal fine dovrà presentare le necessarie polizze assicurative.

L'Associazione esonera altresì l'Azienda da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di, inquinamento acustico, licenze sanitarie e di quant'altro previsto e richiesto dalla normativa in vigore. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto, gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.

L'Associazione si impegna a comunicare all'Azienda, tramite e-mail con tacito accoglimento da parte dell'Azienda, ogni accesso alla struttura aziendale da parte di visitatori esterni che ne facessero richiesta, impegnandosi fin d'ora ad effettuare l'accompagnamento e la supervisione dell'evento.

Il concorso dell'Azienda nella realizzazione delle iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante l'evento.

#### **Art. 5 – Modalità di intervento dell'Associazione**

L'Associazione nell'esercizio delle proprie attività, di cui all'articolo 2 della presente convenzione svolgerà la propria attività principale in modo esclusivo, di accompagnamento, descrizione, tutela e salvaguardia del patrimonio, di manifestazioni ed eventi culturali, eventi ricreativi, come meglio indicato nell'articolo 2 della presente convenzione, nel presidio San Giovanni di Dio di Cagliari, nel Policlinico di Monserrato, nei sotterranei e in tutti i luoghi riferibili e di competenza della stessa Azienda.

**L'Associazione svolgerà la sua attività in forma gratuita nei confronti dell'Azienda e niente, in merito a quanto indicato nell'art.2 della presente convenzione, verrà chiesto o preteso all'Azienda, a meno di diverse disposizioni intraprese unilateralmente dall'Azienda medesima.**

L'Associazione si riserva di concordare con l'Azienda la possibilità di richiedere ai visitatori della struttura un contributo economico, con modalità indicate ai successivi capoversi.

L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non sarà retribuita in alcun modo e ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

L'eventuale raccolta fondi, tramite contributi spontanei, pagamento di un ticket di ingresso o altre forme da comunicare preventivamente a questa Amministrazione, sarà finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, alla manutenzione del sotterraneo esistente e alla ristrutturazione degli altri camminamenti sotterranei di questo presidio ospedaliero, attualmente non visitabili; progetti questi in fase di elaborazione. L'Amministrazione riceverà in merito una comunicazione preventiva esaustiva e nulla ostando, si procederà alla raccolta fondi come sopra indicato.

L'Associazione, inoltre, si impegna gratuitamente ad effettuare la manutenzione, per tutta la durata del contratto, degli impianti elettrici relativi ai sotterranei (rifugio antiaereo e condotto romano presso il complesso San Giovanni di Dio), la loro pulizia e quegli interventi atti a dare un aspetto decoroso agli ambienti sopra descritti. Dagli stessi saranno esclusi gli interventi di importante entità, strutturali, demolizioni, ripristini edilizi, linee principali di alimentazione elettriche e di interfaccia con gli impianti aziendali.

## **Art. 6 – Modalità di intervento dell'Azienda**

L'Azienda permetterà all'Associazione di svolgere la sua attività come indicato all'art.5 in forma esclusiva, permetterà l'uso di spazi necessari alla realizzazione degli eventi che non interferiscano direttamente con le attività sanitarie dell'ospedale, autorizzerà l'Associazione per tutta la durata del contratto a continuare ad utilizzare lo spazio, già oggetto di sede legale dell'Associazione, identificato come:

*“modesto fabbricato isolato e inutilizzato, ristrutturato a carico dell'azione dei volontari dell'Associazione, sito nello spazio esterno al complesso principale del San Giovanni di Dio, già sede precedentemente di autorimessa e spazio di sosta per gli autisti, da anni non più utilizzato e in stato di abbandono.”*

Sarà a carico dell'Azienda la fornitura di alimentazione elettrica finalizzata soltanto alla conduzione dell'attività dell'Associazione e dei siti impegnati negli eventi.

L'Azienda autorizzerà tutti i componenti/soci dell'Associazione ad avere accesso libero strutture dell'Azienda interessate al raggiungimento dello scopo sociale di cui all'art. 2 della presente convenzione.

## **Art. 7 - Responsabilità / Coperture assicurative**

L'Associazione esonera espressamente l'Azienda da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'associazione stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte.

In tal senso l'Associazione dichiara di aver stipulato un'assicurazione con la Vittoria Assicurazioni, polizza numero 559.014.0000902530, con responsabilità civile verso terzi, le cui caratteristiche sono più avanti indicate e che la stessa sarà rinnovata per tutta la durata del contratto.

L'Associazione esonera altresì l'Azienda da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

La copertura assicurativa contro i rischi è la seguente:

**A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, con un massimale complessivo di euro 1.000.000 (un milione) complessivo e non individuale.

**B) Responsabilità Civile verso personale e prestatori di lavoro (RCO):** per infortuni sofferti dal personale e prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione.

## **Art. 8 – Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione**

Lo statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto in allegati fogli e, pertanto, ogni loro modificazione sarà tempestivamente comunicata all'Azienda.

## **Art. 9 – Accertamenti e controlli sull'attività**

All'Azienda è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate,

## **Art. 10 – Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro**

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti, e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Azienda che non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera. L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

### **Art. 11 - Cause di risoluzione, decadenza.**

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa di cui all'art. 7;
- frode dimostrata dall'Associazione assegnataria in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Azienda non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

### **Art. 12 – Controversie**

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Cagliari.

### **Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

### **Art. 14 – Norme finali e fiscali**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**

Il legale rappresentante

(Dott.ssa Chiara Seazzu)

**L'Associazione Mariposa ODV**

il Presidente/Legale rappresentante

(Bruno Satta)

-----  
Allegato n° 1 : atto costitutivo

Allegato n° 2 : statuto